



**PARERE MOTIVATO**  
**n. 192 del 6 ottobre 2016**

**OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità del Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata in attuazione P.I. e L.R. 11/2004 in zona edificabile accordo pubblico privato P.U. n. 15. Comune di Camponogara (VE).**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio”, con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;
- l’art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, concernente “procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all’art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l’uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all’art. 12 del medesimo D.lgs;
- l’art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l’individuazione dell’Autorità Competente a cui spetta l’adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l’elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 6 Ottobre 2016 come da nota di convocazione in data 5 ottobre 2016 prot. n. 377788;

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dalla Ditta proprietaria con note pec acquisite al protocollo regionale ai numeri 237576 e n. 237586 del 17.06.2016, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata in attuazione P.I. e L.R. 11/2004 in zona edificabile accordo pubblico privato P.U. n. 15 Comune di Camponogara;

**PRESO ATTO CHE** il Comune di Camponogara con nota pec prot. n. 9939 del 27.07.2016 acquisita al prot. regionale n. 290297 del 28.07.2016 ha fatto pervenire dichiarazione attestante che entro i termini non sono pervenute osservazioni;

**ESAMINATI** i pareri inviati dai soggetti competenti in materia ambientale che di seguito si riportano:

- Parere n.57090 del 12.08.16 assunto al prot. reg. al n.312902 del 12.08.16 dell'ULSS n.13 che di seguito si riporta:

“... non si ravvedono effetti significativi derivanti dall'attuazione del PUA...”

- Parere n.1397 del 16.08.16 assunto al prot. reg. al n.314296 del 16.08.16 del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia che di seguito si riporta:

Il Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia",

- premesso che l'area interessata dal Piano di lottizzazione in esame è accessibile da Via VII Marzo, Via Alto Adige e dalla Strada Provinciale n.18;
- considerato che il lotto è servito sia da fognatura nera che da rete acquedottistica da Via Alto Adige angolo Via VIII Marzo;

- considerato che VERITAS S.p.A. con Prot. 20869 del 18/03/2016 ha fornito parere preventivo favorevole condizionato alle verifiche che si riterranno opportune per l'adeguamento degli allacciamenti;
- considerato che il PUA in questione non interferisce con le zone di rispetto delle opere di presa acquedottistiche a servizio del territorio di competenza del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia;

ritenendo di far proprie le considerazioni di VERITAS S.p.A., riportate nel parere espresso e non rilevando particolari effetti significativi derivanti dall'attuazione del Piano di lottizzazione. in oggetto, esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza con la prescrizione di verificare la necessità di interventi sugli allacci di acquedotto e fognatura.



- Parere n.79794 del 19.08.16 assunto al prot. reg. al n.317543 del 19.08.16 dell'ARPAV di Venezia che di seguito si riporta:

In relazione a quanto in oggetto il Dipartimento ARPAV Provinciale di Venezia invia il seguente contributo partecipativo sul documento Rapporto Ambientale Preliminare, relativo al procedimento di V.A.S. per il Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata P.U. n. 15 in Comune di Campogara.

In generale, rispondendo a quanto previsto dalla procedura di verifica di assoggettabilità, gli interventi descritti nel piano si configurano in linea con la pianificazione generale regionale, provinciale e comunale vigente. Il Rapporto Ambientale Preliminare esaminato non descrive però alcuni dei contenuti previsti dall'All. VI del D. Lgs. 4/2008 e che dovranno essere inseriti nel Rapporto Ambientale definitivo; in particolare, nel documento ricevuto non si delineano in modo opportuno lo stato attuale dell'ambiente e la sua probabile evoluzione senza l'attuazione del piano in questione.

Si forniscono di seguito informazioni ed osservazioni su possibili impatti sull'ambiente legati alla realizzazione del piano, da tenere in considerazione.

**Stato dell'ambiente**

Considerando che la documentazione prodotta deve contenere dati il più possibile aggiornati e coerenti per poter trarre le adeguate conoscenze e considerazioni, si fa presente che detti dati ambientali sono a disposizione sul sito ARPAV [www.arpa.veneto.it](http://www.arpa.veneto.it), che riporta documenti di sintesi e dati recenti, fino agli anni 2014-2015 per tutte le principali componenti/matrici ambientali.

**Matrice Atmosfera**

In generale non si evincono particolari interferenze del Piano verso questa matrice, ad esclusione della fase di cantierizzazione per la quale, come detto, sono da adottare tutte le precauzioni e mitigazioni del caso (v. presenza di mezzi operativi, produzione di polveri e di gas di scarico, ecc.). Detti effetti sembrano comunque modesti, limitati nel tempo e reversibili ed il livello di impatto atteso sembra poter essere definito basso-trascurabile.

In riferimento a quanto riportato a pag. 171 del Rapporto Preliminare Ambientale esaminato si segnala che, con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 74 del 1 settembre 2015, la Regione Veneto ha adottato il nuovo Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria in ottemperanza al Decreto Legislativo n. 155/2010. I documenti di Piano sono consultabili (e scaricabili) sul sito della Regione Veneto, all'indirizzo:

<http://bur.regione.veneto.it/BuryServices/pubblica/DettaglioDcr.aspx?id=322037>.

Si fa inoltre presente che il testo definitivo dovrà contenere un'opportuna descrizione dello stato attuale della qualità dell'aria nell'area interessata dalla variante. A tal fine, si invita a completare e/o aggiornare le informazioni contenute nel documento ricevuto, facendo riferimento ai seguenti link presenti sul sito internet dell'Agenzia:

- rapporti annuali sulla qualità dell'aria in Provincia di Venezia, fino al 2014 (<http://www.arpa.veneto.it/arpav/chi-e-arpav/file-e-allegati/dap-venezia>);
- stime a livello comunale dei principali macroinquinanti derivanti dalle attività naturali ed antropiche riferite all'anno 2010 (<http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/emissioni-di-inquinanti/inventario-emissioni>);
- nuova zonizzazione e classificazione del territorio regionale (<http://bur.regione.veneto.it/BuryServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=243420>).

**Inquinamento acustico**

Trattandosi del Piano per la realizzazione di un complesso residenziale/commerciale (lotto 1) e residenziale (lotto 2), è necessario garantire la compatibilità dei nuovi insediamenti con il contesto acustico esistente. Ciò riveste particolare importanza nel caso specifico, considerato che l'area oggetto dell'intervento si trova in prossimità della Strada Provinciale 18 (Via Nuova). Come ricordato a pagina 242, quindi, dovrà essere predisposta una Valutazione Previsionale del Clima Acustico (VPCA), redatta da un Tecnico competente in acustica ambientale, in conformità ai criteri stabiliti della DDG ARPAV n. 3/08 (pubblicata nel BUR n. 92 del 7 novembre 2008). Qualora le immissioni acustiche dovessero risultare non conformi, si dovranno prevedere specifiche misure di mitigazione (si ricorda che, al di là del rispetto dei requisiti acustici passivi fra i quali l'isolamento di facciata, si deve evitare l'esposizione dei ricettori a livelli sonori superiori ai limiti previsti per l'ambiente esterno e, per quanto riguarda l'ambiente interno, ai limiti differenziali, anche a finestre aperte). In ogni caso, la progettazione degli insediamenti si dovrà conformare a criteri di ottimizzazione acustica, nella scelte di opportune dislocazioni delle unità impiantistiche che possono essere fonte di rumore, e degli ambienti dedicati al riposo rispetto alle potenziali sorgenti di rumore sia esterne (traffico stradale), sia attinenti alle attività che si andranno ad insediare nel nuovo complesso commerciale.

Particolare attenzione dovrà essere posta, in fase di progettazione, anche a prevenire il potenziale impatto acustico che potrà essere generato dalle attività commerciali che si insedieranno (impianti tecnologici e altro), nonché dalle altre sorgenti connesse alla realizzazione del piano (traffico veicolare, parcheggi, operazioni di raccolta rifiuti), nei confronti dei ricettori abitativi preesistenti



della zona circostante, considerata la loro vicinanza soprattutto sul lato est. Ciò dovrà essere oggetto di apposita Documentazione Previsionale di Impatto Acustico da redigersi anch'essa ai sensi delle normativa sopra citata, nella quale si dovrà dare evidenza che le potenziali sorgenti di rumore connesse con l'intervento non comporteranno superamenti dei limiti previsti dalla legge.

Per quanto riguarda la fase di cantiere, si dovranno adottare misure tecniche ed organizzative finalizzate a minimizzare il disturbo presso i ricettori confinanti.

### **Inquinamento luminoso**

E' stato presentato un progetto illuminotecnico che si riferisce esclusivamente alla illuminazione pubblica del parcheggio del lotto 1; si fa presente che anche per gli eventuali altri impianti di illuminazione esterna previsti dal piano, anche per aree private (es. lotto 2), devono essere presentati specifici progetti illuminotecnici che dimostrino il rispetto dei requisiti stabiliti dall'art. 9 della L.R. 17/2009.

Per quanto riguarda l'impianto di illuminazione pubblica del Parcheggio del lotto 1, in relazione alla documentazione esaminata, si rileva che:

- il progetto illuminotecnico non è sottoscritto dal progettista;
- non sono riportati i dati di input utilizzati per i calcoli illuminotecnici in formato Eulumdat (è citato un allegato che però non è reperibile nella documentazione disponibile);
- non sono indicati gli orari in cui si prevede la riduzione del flusso luminoso al 65 %.

Il progetto deve pertanto essere integrato con gli elementi mancanti sopra elencati.

Si rileva inoltre che:

- il flusso luminoso dichiarato per gli apparecchi illuminanti (1560 lm) appare basso rispetto alla potenza assorbita (28 W). Si ritiene opportuno l'utilizzo di apparecchi illuminanti di maggiore efficienza;
- dalla lettura delle note conclusive si desume che il calcolo dell'illuminamento medio è stato eseguito tenendo conto non solo dell'area di parcheggio servita dall'impianto di illuminazione in progetto, ma mediando i valori anche sulle aree a verde che non necessitano di illuminazione. E' evidente che il livello di illuminamento medio, nel caso di impiego al 100%, se correttamente ricalcolato con riferimento alle sole aree di parcheggio, supererà il valore minimo di sicurezza prescritto dalla norma tecnica di riferimento, e pertanto risulterà non conforme al requisito di cui all'art. 9 comma 2 lettera c) della L.R. 17/2009. Il progetto pertanto deve essere riformulato, al fine di soddisfare il requisito sopra citato.

### **Inquinamento elettromagnetico**

Nel caso sia prevista la realizzazione di nuove linee elettriche a media tensione e/o di nuove cabine elettriche di trasformazione, si fa presente che, in base al DPCM 08/07/03 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti" e al successivo DM 29/05/08, dovranno essere calcolate le rispettive Distanze di Prima Approssimazione (DPA) ed, eventualmente, le fasce di rispetto.

All'interno delle suddette fasce di rispetto dovrà essere esclusa qualsiasi destinazione d'uso che comporti la permanenza prolungata di persone.

### **Suolo/Sottosuolo**

Relativamente alla matrice suolo, il Rapporto per la verifica di assoggettabilità a VAS non riporta un'adeguata analisi del contesto ambientale in quanto ignora l'esistenza di una Carta dei Suoli in scala 1:50.000 della provincia di Venezia (ARPAV, 2008) e trascurando di considerare le funzioni ambientali ed ecosistemiche che vengono sottratte alla collettività nel momento in cui il suolo viene eliminato e occupato da superfici impermeabili. Si rammenta infatti, richiamando quanto riportato dalla Strategia Tematica Europea sul Suolo (COM/232/2006), che il suolo svolge



*molteplici funzioni tra cui le più importanti sono il sostentamento dei cicli biologici, la protezione delle acque, la conservazione della biodiversità, la produzione di alimenti, biomassa e materie prime.*

*Con riferimento a quanto riportato nella descrizione dello stato attuale dell'ambiente, per la componente "Suolo e sottosuolo" al par. 4.5.3 (pag. 73), viene valutato solo l'aspetto geologico. Inoltre la parte al par. 4.5.3.3 "Pedologia" (pag. 75) risulta molto carente e rinviava alla sezione "Geologia" per ulteriori approfondimenti che però trattano solo l'aspetto litologico e geomorfologico. Al cap. 10 "Conclusioni" (pag. 246) si afferma inoltre che "non risultano evidenti impatti negativi generati, né nel breve né nel medio-lungo periodo" ed ancora "Non si osservano pertanto particolari impatti negativi".*

*Nella valutazione al cap. 7 "Analisi degli impatti" (pag. 202) per ogni fase di realizzazione del progetto c'è un breve accenno all'incremento delle superfici impermeabilizzate; in particolare a pag. 206 si evidenzia per la componente Pedologia che si prevedono impatti "in relazione alla modifica della qualità del suolo, alla tipologia dei materiali impiegati, alle superfici "guadagnate" o "perse" in seguito alla realizzazione delle opere, all'impermeabilizzazione del suolo e relativa porosità"; l'impatto viene però classificato come non significativo (pag. 218) e non sono previsti specifici interventi di mitigazione o compensazione.*

*Nel rapporto ambientale preliminare non viene fornita una dettagliata analisi dello stato del sito, non vengono descritte le condizioni in cui si trova il luogo anche se dalla documentazione fotografica (pag. 28-29) si desume che attualmente sia una superficie incolta. Soprattutto risulta poco chiaro come l'intervento intenda modificare il coefficiente di deflusso (quindi l'impermeabilizzazione) del sito.*

*Come riportato nell'allegato "Studio e Valutazione di compatibilità idraulica" la realizzazione del piano porterà ad un aumento della superficie impermeabile tale da richiedere la costruzione di opere per la regimazione delle acque meteoriche.*

*A tal proposito si deve evidenziare che il consumo di suolo rappresenta una perdita irreversibile di valore ambientale (indipendente dal suo utilizzo attuale) per i servizi ecosistemici che il suolo stesso garantisce, tra cui i più importanti sono:*

- capacità d'uso (cioè propensione alla produzione di cibo e biomasse);*
- serbatoio di carbonio (in grado di contrastare efficacemente l'effetto serra e i cambiamenti climatici);*
- regolazione del microclima;*
- regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua,*
- ricarica delle falde e capacità depurativa;*
- sede e catalizzatore dei cicli biogeochimici;*
- supporto alle piante, agli animali e alle attività umane;*
- portatore di valori culturali.*

*Per la superficie di totale impermeabilizzazione (sigillatura) del suolo per effetto di interventi di edificazione, la quasi totalità di tali servizi, di cui in allegato si riporta una sintetica descrizione, viene eliminata in modo permanente o ripristinabile solo a costi non sostenibili.*

*Come supporto tecnico ai fini della valutazione degli impatti sul suolo, si riportano in allegato alcuni elementi che permettono di quantificare più in dettaglio tali funzioni, arrivando in taluni casi ad offrire dei criteri utili per poter quantificare gli effetti causati da interventi che comportano l'eliminazione del suolo.*

*In conclusione si rileva come, per l'intervento proposto, non si sia data piena giustificazione al parziale non rispetto delle finalità della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, relativamente al principio dell'utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente.*

*Per i motivi sopra espressi si ritiene che l'intervento proposto producendo effetti ambientali significativi per la componente suolo debba prevederne le possibili mitigazioni/compensazioni.*



*Si ritiene quindi di sottolineare l'opportunità che l'amministrazione comunale preveda adeguate azioni di compensazione (ad es. rendendo prioritaria la riqualificazione di aree urbane o produttive degradate o non utilizzate) allo scopo di contenere complessivamente il consumo di suolo sul territorio comunale, valutando più compiutamente gli effetti negativi derivanti dal consumo di suolo.*

*Si invita infine ad individuare le mitigazioni da inserire nelle norme tecniche per ridurre al minimo la copertura del suolo (ad es. pavimentazione delle aree parzialmente coprente, aumento delle aree verdi, ecc.).*

Con riferimento alle considerazioni sopra riportate per le singole matrici, si ritiene il Piano in oggetto non assoggettabile a VAS. Si sottolinea altresì che tale parere è da intendersi vincolato all'inserimento, nel suddetto Piano, delle misure di mitigazione e/o compensazione fin qui descritte, quali la riduzione al minimo della copertura di suolo.

- Parere n.19640 del 24.08.16 assunto al prot. reg. al n.322431 del 25.08.16 della Soprintendenza archeologica del Veneto che di seguito si riporta:

Con riferimento al piano in argomento, facendo seguito alla nota della Regione Veneto n. 0278511 del 19-07-2016, (qui pervenuta in data 19-07-2016 ed assunta a protocollo d'Ufficio n. 0016824-VE-Re del 19-07-2016) con cui l'Amministrazione regionale ha messo a disposizione nella *repository* web i relativi elaborati, questa Soprintendenza ha esaminato il Rapporto Ambientale Preliminare e la documentazione inerente al suddetto piano. Considerato che il decreto legislativo 152/2006 s.m.i. stabilisce che la VAS riguarda i piani che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, visto, in particolare, l'art. 13 e l'allegato VI del citato decreto legislativo, questa Soprintendenza, in base alle proprie competenze territoriali e in ottemperanza alla Circolare n. 26 del 14/05/2012 del Direttore Regionale per i beni paesaggistici del Veneto, formula le seguenti valutazioni e osservazioni:

Per quanto di competenza del **Funzionario Architetto**:

Considerata la situazione urbanistica dell'area oggetto del Piano Urbanistico Attuativo in attuazione del P.I. e L.R. 11 /2004- in zona edificabile - accordo pubblico privato PU n.15, nonchè la presenza di edilizia di recente edificazione su tutta l'area circostante; Considerata l'assenza di aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi degli artt.136 e 142 del D.Lvo 42/2004 si ritiene che il piano attuativo in questione non vada assoggettato a procedura di Vas di cui al D. Lgs 152/2006.

Per quanto di competenza del **Funzionario Archeologo**:

Gli intenti progettuali mirano a convertire l'area in oggetto attraverso la realizzazione di interventi edilizi prevalentemente a carattere privato-residenziale; tali interventi comporteranno, inoltre, l'adeguamento dei servizi pubblici esistenti e di parte della viabilità locale.

Nell'area non vi sono, al momento, provvedimenti dichiarativi ai sensi della parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 42/2004) riguardo strutture e/o reperti archeologici né zone archeologiche di cui alla parte III dello stesso D. Lgs., art. 142, comma 1, m). Tuttavia, l'area risulta prossima al sito noto come "Caleroci -



Calcroce di Sopra", ove sono stati rinvenuti reperti pre-protostorici (cfr. Carta Archeologica del Veneto, vol. IV, 1992, F. 51, Sito 225).

Ciò considerato, questo Ufficio, pur ritenendo che il Piano possa non essere sottoposto a VAS, segnala l'obbligo che i lavori di interesse pubblico previsti siano adeguatamente proceduti dalla *Verifica preventiva dell'interesse archeologico in sede di progetto preliminare*, ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e D. Lgs. 50/2016, art. 25.

Si rammenta che, qualora l'esito finale della procedura in corso comporti l'esclusione dell'opera in oggetto dall'assoggettabilità a VAS, la committenza sarà ugualmente tenuta a contattare per tempo la scrivente Soprintendenza per concordare tempistiche e modalità tecnico-operative per l'esecuzione dei lavori, al fine di assicurare le più adeguate misure di tutela archeologica nell'ambito in oggetto.

#### **VISTA** la RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 155/2016

"Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante il P.U.A. di iniziativa privata in zona edificabile Accordo pubblico-privato P.U. n. 15, nel Comune di Camponogara (VE).

Pratica n. 3345

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATA la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, di Carmen Mancini, trasmessa con nota acquisita al prot. reg. con n. 295864 del 01/08/2016;

CONSIDERATO che dichiarante e firmatario non corrispondono;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene segnalata per l'istanza in argomento la fattispecie riferibile al caso n. 3 "*modifiche non sostanziali a progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza, fermo restando il rispetto di prescrizioni riportate nel provvedimento di approvazione*";

VERIFICATO che il Comune di Camponogara non ha comunicato ai sensi delle DD.G.R. 3173/2006 e 2299/2014 alcuna valutazione di progetti o interventi riconducibili a tale P.U.A., né ulteriori comunicazioni sono pervenute da altri enti;





CONSIDERATO che la fattispecie riferibile al caso n. 3 non è riferibile ai piani e pertanto tale indicazione non risulta pertinente nella dichiarazione presentata;

CONSIDERATO che tale dichiarazione manifesta esclusivamente la volontà del proponente di chiedere all'Amministrazione una verifica sulla necessità di procedere con la valutazione di incidenza, in quanto essa è formalmente e sostanzialmente imperfetta;

PRESO ATTO che il PUA prevede l'urbanizzazione dell'area ricadente in zona residenziale C1 da destinare alla realizzazione di due edifici;

PRESO ATTO che gli interventi in argomento non interessano ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che gli ambiti interessati dal presente intervento corrispondono ad aree attribuite alle categorie "24200 - Sistemi colturali e particellari complessi" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Natrix tessellata*, *Lanius collurio*, *Hystrix cristata*;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

